



SETTORE DI ATTIVITÀ
CALCIO UISP PIEMONTE

COMUNICATO UFFICIALE n. 5 FASE 2

del 2 giugno 2021

composto da 5 pagine

CALCIO A 11

 Risultati gare 3^a giornata

CUMIANA	SURVIVOR REBAUDENGO	2 - 1	
		Costantin Andrea Daghero Stefano	Tortorici Andrea
ATS	PUNTO UNO	1 - 0	
		Vaccaro Federico	
RUFFINI	PIOSSASCO	4 - 0	
		Taverniti Sergio (2) Boursier Niutta Carlo Indice Cosimo	

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER 4 (quattro) GARE

Mensah Ekow

Survivor Rebaudengo

 Art. 218, 221 con applicazione
 art. 113 RTN

SQUALIFICA PER 1 (una) GARA

Grosso Marco

Cumiana

Art. 223 RTN

GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

DIFFIDATI

Baroso Riccardo

Cumiana

AMMONITI

 Scalenghe Enrico
 Frezza Kristian
 Tortorici Andrea
 Muntala Usman
 Messa Federico
 Doumbouya Aboubacar
 Keita Daouda Drissa
 Njie Buba
 Eni Andrei

 Cumiana
 Cumiana
 Survivor Rebaudengo
 Survivor Rebaudengo
 Survivor Rebaudengo
 Survivor Rebaudengo
 Survivor Rebaudengo
 Survivor Rebaudengo
 Punto Uno

Squadra	Punti	Gioc.	PARTITE			RETI		DISC
			V	N	P	F	S	
RUFFINI	6	2	2	0	0	6	1	1
CUMIANA	6	2	2	0	0	3	1	7
ATS	5	3	1	2	0	3	2	6
PIOSSASCO	2	3	0	2	1	2	6	6
PUNTO UNO	1	3	0	1	2	1	3	9
SURVIVOR REBAUDENGO	1	3	0	1	2	3	5	19

CALENDARIO FASE 2

4ª giornata		CAMPO	ORA	DATA
SURVIVOR REBAUDENGO	PUNTO UNO	SEMPIONE - VIA GOTTARDO, 10 - TORINO	18:00	domenica 6 giugno 2021
CUMIANA	PIOSSASCO	CENTRO SPORTIVO CAMUSSO – VIA SAN GIUSEPPE, 133 - CUMIANA	17:00	sabato 5 giugno 2021
RUFFINI	ATS	RIVER MOSSO - VIA CAVAGNOLO, 12 - TORINO	15:00	sabato 5 giugno 2021

Recupero 1ª giornata		CAMPO	ORA	DATA
RUFFINI	CUMIANA	RIVER MOSSO - VIA CAVAGNOLO, 12 - TORINO	21:00	martedì 8 giugno 2021

5ª giornata		CAMPO	ORA	DATA
CUMIANA	ATS	CENTRO SPORTIVO CAMUSSO – VIA SAN GIUSEPPE, 133 - CUMIANA	17:00	sabato 12 giugno 2021
PUNTO UNO	RUFFINI	VIA FIANO - ROBASSOMERO	15:00	sabato 12 giugno 2021
PIOSSASCO	SURVIVOR REBAUDENGO	NITTI - VIA NITTI, 6 - TORINO	20:30	lunedì 14 giugno 2021

Il Giudice Sportivo
Federico Massaglia

REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC ALL'ATTIVITA' UFFICIALE DEL SETTORE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP "Circolare del 31 maggio 2020"

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021:

- Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3ª categoria (o categoria FIGC più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie A 1 e A 2, nella stagione sportiva 2020-2021 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.
- Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2020.
- Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.
- Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali del Settore di Attività Calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.
- In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d'età, possono sempre prendere parte all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp. Tale deroga non è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, Lega Pro, D); calcio a 5 maschile serie A e B.

CALCIO A 11

- In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2ª e 1ª nella stagione 2020-2021 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2021, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

I SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2021.

7. Gli atleti di 2^a e 1^a categoria che disputino una o più gare Figg calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2021 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.
8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figg calcio a 11 categorie 2^a e 1^a possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp. Salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli Atleti di squadre FIGC con il solo settore giovanile non a carattere regionale e nazionale possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp.

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35

9. Ad integrazione e deroga del punto 1, gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figg di calcio a 11 nei campionati sino alla 1^a categoria possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp.

Inoltre, gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere regionale e/o nazionale, appartenenti a squadre FIGC fino alla categoria Eccellenza FIGC, possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8. Salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli.

I Settori di Attività Calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figg all'attività ufficiale del SdA Calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di Partecipazione emesse dal Settore di Attività territoriale o regionale che le ha deliberate.

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l'attività 2020/2021, potranno essere motivo di adeguamento della Circolare.

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2020

Attività FIGC	Attività UISP			
	calcio a 11 maschile	calcio a 5 maschile	calcio a 7/8 e over 35/40	calcio a 5 femminile
Calcio a 11 3 ^a categoria (1)	si	si	si	/
Calcio a 11 1 ^a e 2 ^a categoria	no * (2)	si	si	/
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza	no (1)	no (2)	no (2)	/
Calcio a 5 maschile serie A, B (1)	no	no	no	/
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C	si	si	si	/
Calcio a 5 femminile serie A1 e A2	/	/	/	no (2)
Calcio a 5 femminile inferiore serie A	/	/	/	si
Calcio a 11 femminile serie A (2)	/	/	/	no (2)
Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, B	/	/	/	si

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figg calcio a 11 categorie 2^a e 1^a nella stagione 2020-2021 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2021, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

(1) compreso il proprio settore giovanile

(2) escluso il proprio settore giovanile

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figg nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l'attività del Settore di Attività calcio Uisp.

Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC hanno efficacia anche per tutta l'attività del Settore di Attività Calcio Uisp. Per il computo del periodo di validità della squalifica si considererà una giornata per l'attività FIGC equivalente ad una settimana per l'attività UISP ovvero se la squalifica FIGC fosse di 5 giornate la validità della stessa per le attività del Settore di Attività Calcio UISP sarebbe di 5 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC; se la squalifica FIGC fosse di 6 giornate la validità della stessa per le attività del Settore di Attività Calcio UISP sarebbe di 6 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC; ecc.